

Credito e imprese: le novità della regolamentazione finanziaria internazionale

Mariakatia Di Staso – Antonella Gagliano
Roma, 5 giugno 2019
Confindustria

1 – Credito e imprese: tra crescita economica e stabilità finanziaria

2 – Il pacchetto CRR2- CRD5

- Finanziamento alle PMI: *“SME supporting factor”*
- Finanziamento alle infrastrutture
- Trattamento prudenziale di favore per le cartolarizzazioni di crediti verso PMI (*a latere*)
- Sviluppi in materia di Green Finance

3 –Le nuove regole sui requisiti delle banche a fronte del rischio di credito: “Final Basel III”

4 – Le misure in materia di Non Performing Loans: cenni

Le riforme approvate dopo la crisi finanziaria

- ✓ La regolamentazione applicabile alle banche è stata rafforzata sotto diversi aspetti
- ✓ In Europa è stata avviata l'Unione bancaria e sono mutate le regole per la gestione delle crisi bancarie

«Le riforme varate negli anni recenti rafforzano nel complesso la stabilità del sistema bancario; nella fase di transizione necessaria al loro pieno dispiegarsi occorre esaminare con attenzione i loro effetti sulla stabilità finanziaria e sull'attività economica, nella consapevolezza che essi possano risultare talora contrastanti.» (DG F.Panetta, 26 gennaio 2019)

Principali aspetti

- ✓ Il Pacchetto «CRR2-CRD5» è stato adottato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (giugno); la maggior parte delle misure sarà applicabile 2 anni dopo l'entrata in vigore (quindi nella seconda metà del 2021)

- ✓ Il pacchetto include alcune misure che “alleviano” l'impatto delle nuove regole su attività di sostegno all'economia
 - ✓ Conferma del “supporting factor” applicato ai finanziamenti verso PMI
 - ✓ Introduzione di un “supporting factor “ per i finanziamenti alle infrastrutture
 - ✓ Applicazione di un trattamento prudenziale di favore per le cartolarizzazioni di crediti verso PMI
 - ✓ Conferimento di un mandato all'EBA per lo sviluppo della c.d. “green finance”

- ✓ Nelle nuove regole maggiore rilievo è inoltre attribuito alla declinazione del principio di proporzionalità

Supporting factor ai finanziamenti verso le Piccole e Medie Imprese

- ✓ **Introdotta dal Regolamento 575/2013 (CRR) per limitare l'impatto dei nuovi e più stringenti requisiti di capitale introdotti per le banche a seguito della crisi finanziaria**
 - ✓ Le esposizioni verso PMI sono moltiplicate per un fattore di sconto di 0,7619
 - ✓ PMI: imprese con fatturato fino a 50 mln (cfr. Raccomandazione della Commissione del maggio 2003)
 - ✓ Esposizioni fino a € 1,5 milioni

- ✓ **Con CRR2, il supporting factor viene confermato e ampliato**
 - ✓ Il fattore di sconto di 0,7619 si applica alle esposizioni verso PMI fino a € 2,5 mln (vs 1,5 mln previsti in precedenza)
 - ✓ Per la quota eccedente € 2,5 mln è introdotto un fattore di sconto di 0,85

«Supporting factor» ai finanziamenti alle infrastrutture

- ✓ Introdotta con CRR2 per limitare l'impatto dei requisiti di capitale su alcune tipologie di esposizioni
- ✓ È prevista l'applicazione di un fattore di sconto di 0,75 alle esposizioni verso soggetti creati *ad hoc* per finanziare o operare strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali
- ✓ Sono previste condizioni sulla natura dell'esposizione e il suo livello di rischiosità
 - ✓ Contribuiscono al perseguimento di obiettivi ambientali
 - ✓ l'investimento è di bassa rischiosità
- ✓ La Commissione monitorerà l'impatto di questa previsione sui requisiti di capitale delle banche

Trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di crediti verso PMI

- ✓ Nuovo framework prudenziale sulle esposizioni in cartolarizzazioni inserito nel titolo 5, Capo II, del Regolamento UE 575/2013 (CRR) dal Regolamento UE 2401/2017
 - ✓ fa riferimento al nuovo quadro complessivo sulle cartolarizzazioni definito dal Regolamento UE 2402/2017 – c.d. Regolamento STS
 - ✓ introduce tre distinte metodologie per determinare il requisito patrimoniale a fronte delle operazioni in cartolarizzazioni sia STS che non STS (SEC-IRB; SEC-SA; SEC-ERBA)
 - ✓ applica un regime prudenziale più favorevole alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) come definite dal Regolamento 2402/2017:
 - Semplicità -> e.g. *true sale*, omogeneità degli attivi cartolarizzati, struttura della transazione non eccessivamente complessa;
 - Trasparenza -> e.g. obbligo per l'emittente di fornire sufficienti informazioni riguardo gli attivi oggetto di cessione, alla struttura dell'emissione e alle controparti coinvolte;
 - Standardizzazione -> e.g. obbligo di *retention* per l'originator, obbligo di mitigazione del rischio di tasso e di cambio, esperienza del *servicer* nella gestione di esposizioni analoghe a quelle cartolarizzate

Trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di crediti verso PMI


✓ Articolo 270 Regolamento UE 2401/2017:

Se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la cartolarizzazione soddisfa i requisiti della cartolarizzazione STS stabiliti dal Regolamento 2017/2402, a seconda dei casi, e al netto del requisito di *true-sale*
 - 2) la cartolarizzazione è sostenuta da un portafoglio di esposizioni verso imprese, purché almeno il 70% di queste sia costituito da PMI
 - 3) il rischio di impresa associato alle posizioni non mantenute dalla banca (tipicamente la tranche junior) è trasferito mediante una garanzia o una controgaranzia proveniente da:
 - i) governo o la banca centrale di uno Stato membro, una banca di sviluppo multilaterale, un'organizzazione internazionale o un soggetto di promozione, purché alle esposizioni verso il garante o il controgarante possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %
 - ii) un investitore istituzionale, purché la garanzia o la controgaranzia sia pienamente garantita da depositi in contante presso l'ente cedente (c.d. *cash collateral*)
- ✓ alla tranche senior si applica il trattamento prudenziale previsto per le cartolarizzazioni STS (RW min 10%)

Trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di crediti verso PMI

✓ Caratteristiche dell'operazione:



Mandato EBA su «Green finance»

- ✓ Il nuovo articolo 501c del Regolamento UE 575/2013 (CRR2), proposto dal Parlamento UE, conferisce all'EBA il compito di presentare – entro sei anni dall'entrata in vigore della normativa – due distinti rapporti volti a:
 - a) valutare se sia giustificato introdurre un trattamento prudenziale ad hoc per le esposizioni verso le attività considerate “sostenibili” (c.d. *green factor*), ove effettivamente dimostrabile che le attività *green* pongano rischi minori rispetto a quelle *brown* e quindi se sia possibile una ponderazione più favorevole per gli attivi su attività sostenibili
 - b) individuare come i rischi legati alla sostenibilità delle attività possano essere inclusi nel *supervisory review process* (SREP) delle banche
- ✓ Si tratta di norme in linea con il Piano di azione per il finanziamento della crescita sostenibile (*Financing Sustainable Growth*) della Commissione europea che persegue tre obiettivi:
 - ✓ orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili in modo da contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi concordati con gli Accordi di Parigi del 2015
 - ✓ gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici
 - ✓ stimolare l'assunzione di decisioni finanziarie ed economiche in linea con obiettivi di crescita sostenibile, assumendo un'ottica di lungo termine

Mandato EBA su «Green finance»

- ✓ A livello UE ulteriori interventi regolamentari in materia di *green finance* riguardano:
 - ✓ Regolamento c.d. disclosure -> richiede ai *financial market participant* e ai *financial advisor* di:
 - (i) dare conto sul proprio sito internet delle politiche adottate a livello di impresa, per tenere in considerazione i fattori di sostenibilità nell'attività di investimento e di consulenza svolta nell'interesse della clientela e
 - (ii) dare conto, nell'informativa precontrattuale e nelle informative periodiche alla clientela delle caratteristiche di sostenibilità dei singoli prodotti finanziari offerti
 - ✓ Regolamento benchmark -> introduce due indici di riferimento che permettono agli investitori di selezionare progetti, infrastrutture e tecnologie climaticamente sostenibili con gli obiettivi ambientali dell'UE (*EU climate transition benchmark* e *EU Paris-aligned benchmark*)
 - ✓ Regolamento sulla tassonomia (in corso di adozione)
 - ✓ Regolamenti istitutivi delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) – recentemente rivisti -> introduzione del principio secondo cui l'attenzione ai fattori di crescita sostenibile diventa parte integrante di tutte le attività svolte dalle tre autorità

Mandato EBA su «Green finance»

- ✓ A livello internazionale diverse le iniziative:
- ✓ *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* del Financial Stability Board -> incaricata, inter alia, di fornire indicazioni per la costruzione dei benchmark
- ✓ *Network for Greening the Financial System* -> riunisce banche centrali ed autorità di supervisione, impegnato a sviluppare scenari, metodologie e studi per l'integrazione dei rischi ambientali e climatici nell'attività di vigilanza micro-prudenziale, raccogliere evidenze sull'esistenza di eventuali differenziali di rischio tra le attività green e le attività brown
- ✓ *Green Finance Study Group* del G20
- ✓ *Energy Efficient Mortgages Initiative* -> propone di inserire la componente energetica degli edifici nei sistemi standard di valutazione del credito al fine di introdurre una disciplina ad hoc per i mutui/finanziamenti "verdi" che si caratterizzerebbero per: (i) un *Loan To Value* più elevato per effetto dell'aumento del valore della proprietà; (ii) una riduzione della *Probability of Default* del cliente grazie al risparmio energetico nelle utenze domestiche

Proporzionalità

- ✓ Con CRR2 si introducono alcune misure volte a «differenziare» l'incidenza di alcune regole in funzione della complessità e dimensione delle banche
- ✓ È introdotta la nozione di «small-non complex institutions»
- ✓ Le banche che rientrano in questa categoria possono beneficiare di alcune misure di semplificazione
 - ✓ Rischi di mercato e di controparte
 - ✓ Net Stable Funding Ratio semplificato
 - ✓ Informativa al pubblico
 - ✓ Segnalazioni di vigilanza
- ✓ Si conferisce mandato all'EBA per valutare la possibilità di una ulteriore semplificazione degli obblighi di reporting

«Finalisation of post crisis-reforms»

- ✓ A dicembre 2017 il Comitato di Basilea ha raggiunto l'accordo che ha concluso il ciclo di riforme della regolamentazione finanziaria avviato all'indomani della crisi
- ✓ Il pacchetto di riforme include - tra l'altro - una nuova disciplina della metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito per:
 - ✓ Aumentare la granularità e la sensibilità al rischio
 - ✓ Ridurre la «reliance» sui rating esterni
- ✓ La nuova metodologia prevede un fattore di ponderazione specifico per le esposizioni verso PMI dell' 85%
- ✓ L'attuazione in Europa: in attesa dei risultati della Call for Advice che la Commissione ha indirizzato all'EBA

Iniziative di supervisione e regolamentari: cenni

- ✓ **Le misure di supervisione**
 - ✓ Guida BCE del 2017 sulla gestione dei NPLs
 - ✓ Guida BDI
 - ✓ Addendum del marzo 2018 e Lettera sulle aspettative per il 2019

- ✓ **Le misure regolamentari previste nell'Action Plan del Consiglio e in particolare: Regolamento della Commissione 630/2019 del 17 aprile 2019**
 - ✓ Si applica a tutte le banche UE
 - ✓ Interessa i crediti erogati dopo il 26 aprile 2019 che diventino «deteriorati»
 - ✓ Prevede svalutazione integrale entro 3 anni per i crediti non garantiti e 7/9 anni per quelli garantiti in funzione del tipo di garanzia

Alcune riflessioni

- ✓ **Quale impatto hanno avuto e hanno le riforme regolamentari e le nuove prassi di vigilanza sull'offerta di credito all'economia?**

- ✓ **Le sfide per i regolatori**
 - ✓ Completamento dell'Unione bancaria
 - ✓ Revisione delle riforme?

- ✓ **La sfide per le banche**
 - ✓ Recuperare redditività anche attraverso la revisione dei modelli di business

- ✓ **Le sfide per le imprese**

Grazie!

*Email: mariakatia.distaso@bancaditalia.it
antonella.gagliano@bancaditalia.it*